


Allegato A alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 27.05.



PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI E MODALITA' DI FORMAZIONE,
GESTIONE, ED ARTICOLAZIONE DELL'ALBO DEI
COMMISSARI AD ACTA**

EX ART.21 COMMA 2 - D.P.R. 380/2001

In esecuzione del Regolamento per l'esercizio delle funzioni delegate dall'art.39 della L.R. 19 luglio 2006 n.22

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°9 del 25 febbraio 2011

Art. 1 Finalità e principi

- 1.1 Il presente regolamento definisce criteri e modalità per l'istituzione dell'Albo dei Commissari ad acta ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo provinciale in materia di edilizia, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia".
- 1.2 Non possono essere conferiti incarichi di Commissari ad acta a soggetti non iscritti nel suddetto Albo.
- 1.3 L'albo è tenuto ed aggiornato a cura del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia di Barletta Andria Trani.

Art 2. Requisiti per l'iscrizione all'albo

- 2.1 Possono essere iscritti all'Albo dei Commissari ad acta i soggetti in possesso di diploma di laurea o di diploma universitario attinenti alla materia dell'edilizia e urbanistica, iscritti all'Albo del relativo Ordine professionale, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia, per un periodo non inferiore a dieci anni, risultante dal curriculum individuale.
- 2.2 Non possono essere iscritti all'Albo dei Commissari ad acta soggetti:
 - a) titolari o amministratori d'impresе iscritte all'Albo dei Costruttori;
 - b) interdetti da pubblici uffici;
 - c) sospesi dall'Albo dell'Ordine professionale;
 - d) che hanno riportato condanne penali definitive e/o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000 e per i quali non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 3 Modalità d'iscrizione

- 3.1 Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati debbono presentare al Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia di Barletta Andria Trani, domanda di iscrizione utilizzando l'apposito modello predisposto dal Settore competente entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Barletta Andria Trani, dell'avviso di costituzione dell'Albo dei Commissari ad acta.
- 3.2 Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato il curriculum vitae, reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 in originale.



- 3.3 Le domande di iscrizione all'Albo sono esaminate da una Commissione, composta da tre membri appositamente costituita con atto del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, composta dal Dirigente di Settore e da due dipendenti della Provincia di qualifica funzionale di livello "D". Le funzioni di segreteria e di supporto all'attività della Commissione saranno garantite dal personale del medesimo Settore.
- 3.4 L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'Albo sono disposti con atto del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo in esito all'attività svolta dalla Commissione di cui all'art.3.
- 3.5 L'elenco dei soggetti idonei, sarà approvato con atto del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo.


Art. 4 Criteri e modalità di nomina

- 4.1 L'iscrizione all'Albo non comporta nessun diritto ad essere nominato quale Commissario ad acta; per tale nomina si tiene comunque conto, del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alla natura ed alla complessità dell'incarico da attribuirsi.
- 4.2 A fini della nomina quale Commissario ad acta, è comunque necessaria la preventiva dichiarazione, da parte del soggetto designato da cui risulti:
- di adempiere al mandato con impegno, con fedeltà e lealtà nei confronti del pubblico interesse con assoluta imparzialità;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, così come definito dal successivo art. 5 del presente regolamento;
 - di non divulgare le informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico e di non utilizzarle per scopi personali.
- 4.3 Nel corso dell'anno solare non possono comunque attribuirsi più di due incarichi allo stesso soggetto.
- 4.4 La nomina del Commissario ad acta è disposta con atto del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo che individua di volta in volta il tecnico iscritto all'albo.

Art. 5 Incompatibilità

Non possono essere nominati Commissari ad acta:

- a) coloro che abbiano o abbiano avuto rapporti di qualsiasi genere con i soggetti coinvolti nel procedimento per il quale si esercita il potere sostitutivo.



- b) i parenti e gli affini sino al quarto grado dei soggetti coinvolti nel procedimento per il quale si esercita il potere sostitutivo;
- c) coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interesse.

Art. 6 Cancellazione dall'Albo

- 6.1 Sono cancellati d'ufficio dall'albo i soggetti per i quali si accertino:
- a) una delle condizioni previste all'art. 5; in tal caso si procede direttamente alla cancellazione d'ufficio;
 - b) grave negligenza o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
 - c) falsità delle dichiarazioni;
 - d) rinuncia senza giustificato motivo a tre nomine.
- 6.2 La cancellazione dall'albo è disposta con motivato provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo.
- 6.3 I soggetti iscritti all'Albo possono richiedere, in qualsiasi momento, con effetto immediato, la cancellazione dallo stesso.

Art. 7 Aggiornamento dell'Albo

- 7.1 L'albo dei Commissari ad acta, dovrà essere aggiornato ogni tre anni con lo stesso procedimento previsto all'art. 3.
- 7.2 I soggetti precedentemente iscritti nell'Albo e che non abbiano richiesto la cancellazione, continueranno a permanere all'interno dello stesso.

Art. 8 Compensi

Il compenso ed il rimborso delle spese sostenute per le attività poste in essere dal Commissario ad acta nominato, sono a carico del Comune inadempiente e sono determinati secondo il seguente prospetto:

- a) Il compenso è determinato nello stesso provvedimento di nomina, in maniera discrezionale in relazione alla natura e complessità dell'incarico, al tempo da impiegarsi, alla responsabilità connessa all'incarico stesso ed al lavoro da svolgere, per un importo al lordo degli oneri, variabile da un minimo ad un massimo che verranno deliberati annualmente dalla Giunta Provinciale.
- b) Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in base all'indennità chilometrica stabilita in applicazione delle tariffe ACI. Il rimborso di eventuali ulteriori spese, strettamente connesse all'attività svolta, deve avvenire sulla scorta della relativa documentazione giustificativa. Tali rimborsi devono essere richiesti dal Commissario ad acta direttamente all'Amministrazione Comunale inadempiente.

